

Allegato "B" all'atto a raccolta n. 4270

S T A T U T O

"G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana

S. C. a R. L."

TITOLO I - DELLA SOCIETA'

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Per aderire all'iniziativa comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 e per dare attuazione all'Approccio Leader previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2007-2013, che prevede la possibilità di istituire un GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) nell'ambito territoriale dell'Alta Marca Trevigiana e per l'attuazione nel territorio delle opportunità previste dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 con particolare riguardo agli artt. 32, 33, 34 e 35 e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di cui al Regolamento (CE) n. 1305/2013 con particolare riguardo agli artt. 42, 43 e 44 nonché per la partecipazione ad altri progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali, è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata

"G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana

S. C. a R. L.",

ai sensi dell'art. 2602 e seguenti nonché dell' art. 2615 ter del Codice Civile.

ART. 2 - SEDE

La Società ha la propria sede legale in Pieve di Soligo (TV). Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea dei soci, anche altrove, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

ART. 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre).

Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 4 - SCOPI ED OGGETTO

La Società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio, stimolando la collaborazione tra gli enti locali, l'imprenditoria privata e gli altri attori di sviluppo pubblico e privati.

La Società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle dei terzi in genere. La società svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali, Locali e ove esistenti delle Intese Programmatiche d'Area (IPA) di cui alla L.R. 35/2001. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo de-

leghe da parte degli Enti Locali, dovrà contribuire a rendere il territorio, interessato dal GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA, elemento di attrazione per le risorse umane e le attività economiche e sociali.

Oggetto della Società sarà quindi lo svolgimento delle attività elencate di seguito.

1. L'elaborazione e la realizzazione del Programma di Sviluppo Locale (PSL) come definito nel Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Veneto; la società potrà altresì intraprendere tutte le attività previste per i G.A.L. dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Veneto.
2. La costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite l'effettuazione di una adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale definire una strategia globale di sviluppo rurale, sia attraverso l'offerta di servizi e assistenza agli operatori locali.
3. La progettazione e l'attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità.
4. La realizzazione e la commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale in collaborazione con soggetti operanti per lo sviluppo di aree rurali appartenenti ad altri Stati membri dell'U.E.
5. Lo studio e la realizzazione di tutte quelle iniziative idonee a promuovere il settore agricolo con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio da parte dell'uomo, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti destinati all'alimentazione.
6. L'incentivazione del turismo rurale tramite la valorizzazione in loco dei numerosi siti con particolare interesse storico, culturale, ambientale e artigianale e iniziative di *marketing* territoriale e di promozione dei prodotti agroalimentari e Artigianali caratteristici del territorio.
7. Lo sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how; partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale (rete Leader).
8. Monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale anche attivando sinergie all'interno dei diversi soggetti consorziati. Organizzazione di incontri di informazione/formazione sulle opportunità selezionate, rivolti agli operatori potenzialmente interessati e finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e all'utilizzo dei programmi di finanziamento disponibili ai vari livelli.
9. L'assistenza progettuale ed amministrativa agli attori locali promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o

nazionali e/o regionali) e monitoraggio dell'iter istruttorio delle proposte presentate, attivando i contatti più efficaci su Bruxelles e/o Roma e/o Venezia.

10. La partecipazione diretta a programmi comunitari e/o nazionali e/o regionali d'interesse per lo sviluppo del proprio territorio e presentazione di progetti alla Commissione europea e/o alle Autorità Nazionali preposte (Ministeri ecc.) e/o Regionali (Giunta, Assessorati, ecc.) attivando i necessari partenariati transnazionali.

11. Lo svolgimento di ogni altra attività prevista dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali e regionali funzionali al perseguimento degli scopi sociali.

La Società potrà assumere e concedere mandati, rappresentanze nazionali e potrà assumere e concedere l'esercizio, anche in locazione, la gestione e la liquidazione di aziende aventi gli stessi scopi o scopi affini a quelli sociali, il tutto attraverso le operazioni che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II - DEI SOCI CONSORZIATI

ART. 5 - SOCI CONSORZIATI

Possono far parte della Società consortile gli Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria tra imprenditori, loro Consorzi, Istituti di Credito, gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie e i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo, purché condividano gli scopi della Società ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente Statuto. I legali rappresentanti o titolari delle imprese o enti privati che intendono consorziarsi non possono essere interdetti inabilitati, falliti, ancorché, riabilitati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 lettera b) del Regolamento (CE) 1303/13 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto.

ART. 6 - DOVERI DEI SOCI CONSORZIATI

I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

I soci consorziati sono vincolati a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, natura giuridica, sede aziendale, rappresentante legale.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI CONSORZIATI

Gli Enti e le Imprese consorziate possono esprimere in Assemblea, a mezzo del proprio legale rappresentante ovvero di coloro a cui sia, di volta in volta, attribuita delega allo scopo, ai sensi del successivo articolo 13, un voto che vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

I soci consorziati hanno diritto di acquistare, proporzionalmente alle quote possedute, le quote di capitale sociale che si rendessero disponibili per eventuali recessi od esclusioni per perdita dei requisiti di ammissione dei soci consorziati.

**ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
E AMMISSIONE DEI SOCI CONSORZIATI**

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi. Nella dizione *trasferimento per atto tra vivi* s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di altri soci consorziati.

Nel caso di trasferimento ad altri soggetti è necessaria la previa delibera di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per essere ammessi alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione che delibererà in via definitiva.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

La domanda di ammissione deve essere accettata dall'Organo amministrativo ove ricorrano le condizioni indicate nell'articolo 5.

Nell'ipotesi in cui l'aumento di capitale sociale sia a servizio dell'ammissione degli aspiranti soci, è escluso nei confronti dei soci consorziati il diritto di opzione; in tal caso spetta ai soci consorziati che non hanno consentito alla decisione il recesso ai sensi del presente statuto.

I soci che entrano a far parte della società sono tenuti al versamento delle quote sottoscritte e all'adempimento di tutte le obbligazioni previste, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della intervenuta delibera di aumento di capitale.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO CONSORZIATO

Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che si trovi in una delle seguenti situazioni:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della Società;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della Società consortile.

In caso di esclusione il socio ha diritto al rimborso della

quota entro 180 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione al medesimo fatta alla società.

La deliberazione può essere impugnata a norma di legge.

Trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dall'art. 2473 c.c..

Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 180 giorni.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in porzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art. 1349 c.c., 1 comma.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in questo ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c.. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Il recesso non libera comunque il richiedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 19, né dagli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.

TITOLO III - DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- l'organo di controllo e revisione, anche in forma monocratica ove previsto e ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.

ART. 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel libro dei soci.

Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto, obbligano tutti i consorziati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, salvo il caso in cui per legge il verbale debba essere redatto da un notaio.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea dei soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

In particolare, l'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, mediante:

- avviso comunicato a mezzo telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con sottoscrizione di ricevimento ai soci in modo tale che a ciascuno di essi l'avviso pervenga almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e comunque con ogni mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuto ricevimento nei termini di legge.

La documentazione comprovante l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea nei termini sopra indicati è conservato agli atti dalla società.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente convocata qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e, se nominato l'organo di controllo e revisione sia presente o informato della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Potranno intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci ed a cui spetta il diritto di voto, fermo restando il diritto di recesso previsto dall'art. 2473 c.c. e ss.

ART. 13 - VOTAZIONI

Ciascun socio consorziato ha diritto ad un voto che vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

E' ammessa la delega fra i soci consorziati, ai sensi dell'art. 2372 del C.C., con la precisazione che ciascun socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, che comunque non potrà rappresentare più di tre consorziati.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nell'apposito registro.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare solo nei casi consentiti dalla legge.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di u-

na maggioranza che rappresenti la metà del capitale sociale.

Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 14 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci delibera nelle materie ad essa riservate dalla legge.

Essa viene convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364 C.C. entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Essa è convocata altresì ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ai sensi di legge.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

I soci possono farsi rappresentare da altri anche non soci mediante la delega scritta; la rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate e agli Amministratori, i Sindaci e dipendenti di queste, né aziende o istituti di credito.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di dieci soci.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 membri, nel rispetto comunque delle vigenti disposizioni di legge per le società partecipate da enti pubblici.

Nell'ambito del numero di consiglieri determinato dall'assemblea dei soci, ai soci Provincia di Treviso e Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso, in persona del loro rispettivo legale rappresentante pro tempore, spetta la nomina di 1 (uno) membro ciascuno. La dichiarazione di nomina è fatta nella stessa seduta assembleare. I restanti consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere compo-

sto, nel rispetto in particolare:

- del requisito richiesto dal P.S.R. Veneto 2014-2020 della Regione Veneto, almeno per il 50% da consiglieri espressione delle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile;

- del requisito richiesto dall'art. 32 lettera b) del Regolamento (CE) 1303/13 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, in base al quale, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto;

- della appartenenza degli amministratori ad entrambi i generi (maschile e femminile) secondo quanto previsto dalla legge 120/2011 e dal relativo regolamento attuativo di cui al DPR n. 251/2012. La quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto dei componenti dell'organo.

Gli Amministratori devono essere espressione diretta dei soci e durano in carica fino a rinuncia o a diversa deliberazione dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea, all'atto della nomina, abbia anche stabilito il periodo di durata in carica.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni e compensi, se deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta si renda necessario; lo stesso si riunisce inoltre quando sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal vice presidente, se nominato, con avviso, contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, da spedirsi mediante fax, telegramma, posta elettronica o raccomandata a mano almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica o raccomandata a mano almeno tre giorni prima della medesima.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o audio videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il luogo della riunione può anche essere diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli amministratori in carica.

Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri di gestione nei limiti degli indirizzi dell'Assemblea e della Camera di Commercio per i programmi da questa finanziati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega, secondo quanto previsto dall'art. 2381 C.C.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare l'organo di controllo od il revisore. L'organo di controllo è costituito in forma monocratica, salvo diversa decisione dell'assemblea.

In caso di composizione collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti nel rispetto del requisito della parità di genere di cui all'art. 15. L'organo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Esso è rieleggibile.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'Articolo 2477 del Cod. Civ., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria. L'organo di controllo avrà le più ampie competenze attribuibili al medesimo per legge, ivi compresa la funzione di revisione legale dei conti.

In mancanza del Collegio Sindacale ciascun socio ha diritto di avere dagli Amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare libri sociali ai sensi dell'Articolo 2476, comma 2 del Cod. Civ..

I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre il diritto di far eseguire, a loro spese, la revisione della gestione.

ART. 17 - IL DIRETTORE-COORDINATORE

La Società può disporre di proprio personale messo a disposizione dai soci.

La Società prevede la nomina di un direttore/coordinatore per la gestione tecnica, organizzativa, amministrativa e contabile.

Il Direttore della società consortile, nel rispetto dei poteri a lui conferiti e delle direttive del Presidente, esplica le sue funzioni. La rappresentanza della società spetta anche

al Direttore, nei limiti degli eventuali poteri conferiti nell'atto di nomina.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

TITOLO IV - CAPITALE, BILANCI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società è di Euro 27.250,01 (euro ventisettemiladuecentocinquanta e un centesimo).

Il finanziamento della società avverrà, dopo la realizzazione delle attività previste dalle attività *Leader*, con fondi di altri programmi comunitari e non, con i ricavi derivanti da servizi alle imprese e con eventuali ulteriori contributi integrativi dei soci.

La stessa potrà infine ricorrere all'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso in qualsiasi forma, anche presso i soci ed i dipendenti, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 19 - BILANCI

I bilanci consuntivi, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione accompagnati da una relazione sulla gestione, a norma di legge.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci consorziati.

ART. 20 - CONTRIBUTI E BENEFICI DEI CONSORZIATI

Ciascun socio consorziato è tenuto a contribuire alle spese della Società Consortile con contributi annuali in denaro proporzionali alle quote possedute, nella misura stabilita con deliberazione dell'Assemblea.

Per i soci consorziati che siano Enti Pubblici o Società a prevalente partecipazione pubblica, il versamento del contributo annuale di cui al comma precedente sarà una facoltà che potrà essere esercitata qualora vi sia la delibera di approvazione dei rispettivi Organi deliberanti, nonché il parere favorevole dei rispettivi Organi di controllo se necessario all'efficacia della delibera.

In ogni caso, qualora l'Ente pubblico o le Società a prevalente partecipazione pubblica non potessero provvedere al versamento del contributo annuale deliberato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, a richiesta dell'Ente interessato ed in deroga all'art. 9 del presente Statuto, dovrà provvedere a deliberarne l'esonero.

Le prestazioni, ed i servizi erogati dal Consorzio vengono prestati con i criteri ed alle condizioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 - CONTRIBUTI

Alla Società consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò

dia diritto a partecipazioni, Enti pubblici, Organismi Economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividono gli scopi della Società.

ART. 22 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e stabilirà la destinazione degli utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma che residuassero nel bilancio di liquidazione finale, fatto salvo il divieto di cui all'art. 19.

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. Il Collegio Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum. Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c..

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART. 24 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di società consortili costituite sotto forma di società a responsabilità limitata.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Franco Dal Vecchio

F.to Paolo Forti

ALLEGATO " C " ALL'ATTO A RACCOLTA N. 4270

	ELENCO SOCI	CODICE FISCALE	QUOTA
1	PROVINCIA DI TREVISO	80008870265	€ 1.572,14
2	CÀMERA DI COMMERCIO DI TREVISO	80009550262	€ 1.572,14
3	COMUNITA MONTANA DEL GRAPPA	83003910268	€ 786,07
4	COMUNITA' MONTANA PREALPI TREVIGIANE	84001520265	€ 786,07
5	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	00445940265	€ 628,86
6	COMUNE DI VALDOBBIADENE	83004910267	€ 628,86
7	COMUNE DI VITTORIO VENETO - AZIENDA FARMACIE COMUNALI	00486620263	€ 628,86
8	COMUNE DI CORDIGNANO	84000790265	€ 366,83
9	COMUNE DI FARRA DI SOLIGO	83003890262	€ 366,83
10	COMUNE DI FONTE	83002570261	€ 366,83
11	COMUNE DI PEDEROBBA	83001210265	€ 366,83
12	COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	83003130263	€ 366,83
13	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	00546910266	€ 366,83
14	COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE	84000730261	€ 226,17
15	COMUNE DI CASTELCUCCO	83002210264	€ 226,17
16	COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA	83002310262	€ 226,17
17	COMUNE DI CISON DI VALMARINO	84000750269	€ 226,17
18	COMUNE DI CRESpano DEL GRAPPA	83002370266	€ 226,17
19	COMUNE DI FOLLINA	84000810261	€ 226,17
20	COMUNE DI FREGONA	84002070260	€ 226,17
21	COMUNE DI MIANE	84000830269	€ 226,17
22	COMUNE DI MONFUMO	83002850267	€ 226,17
23	COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA	83002910269	€ 226,17
24	COMUNE DI POSSAGNO	83002990261	€ 226,17
25	COMUNE DI REFRONTOLO	82001670262	€ 226,17
26	COMUNE DI REVINE LAGO	84000850267	€ 226,17
27	COMUNE DI SARMEDE	84000870265	€ 226,17
28	COMUNE DI SEGUSINO	83003610264	€ 226,17
29	COMUNE DI TARZO	84000890263	€ 226,17
30	COMUNE DI VIDOR	83003650260	€ 226,17
31	ASSOCIAZIONE ALTAMARCA	02462550266	€ 786,07
32	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFR. V.F. Scarl	02337900266	€ 786,07
33	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO PROSECCO	03780230268	€ 786,07

34	CONSORZIO PROMOZIONE MARCA TREVISO	03182890263	€ 786,07
35	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA	80015500269	€ 786,07
36	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI	80001370263	€ 786,07
37	CòNFAGRICOLTURA	80005440260	€ 786,07
38	CONFEDERAZIONE COOPERATIVE TREVISO	80005240264	€ 786,07
39	UNASCOM-CONFCOMMERCIO TREVISO	94080590261	€ 786,07
40	LATTERIA DI SOLIGO Soc.Agr.Coop.	00178340261	€ 786,07
41	CONSORZIO VINO PROSECCO	00730120268	€ 786,07
42	CONSORZIO VIVERE IL GRAPPA	92012260268	€ 786,07
43	BANCA PREALPI	00254520265	€ 786,07
44	BCC VEDELAGO	00274980267	€ 786,07
45	VENETO BANCA Soc.Coop.P.A.	00208740266	€ 786,07
46	CONSORZIO TUTELA CASATELLA	94080910261	€ 262,01
47	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO	01991210269	€ 262,01
48	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO MONTELLO E COLLI ASOLANI	92028560263	€ 786,07
49	Cantina Colli del Soligo - Società Agricola Cooperativa	00179830260	€ 750,00
50	Confartigianato Marca Trevigiana	80016040265	€ 750,00
TOTALE CAPITALE SOCIALE			€ 27.250,01

Giuseppe Lollo

Paolo

